


**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23 del Reg. OGGETTO: Modifiche integrazione Regolamento Comunale Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche.

Data 27/02/1995

L'anno millenovecentonovanta cinque, il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore ....., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1<sup>a</sup> convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) MONTAPERTO Salvatore		X		21) CASTONOVO Carmelo		X	
2) VIRONE Antonio				22) MOSCATO Giovanni			
3) CIBELLA Gaetano		X		23) BOTTONE Luigi			
4) VITELLO Carmelo		X		24) VITA Giuseppa			
5) NOBILE Giovanni				25) SCALIA Antonio		X	
6) NOBILE Stefano		X		26) ROMEO Davide			
7) FANARA Calogero		X		27) RIZZUTO Giuseppe			
8) DISTEFANO Leonardo		X		28) LICATA Calogero		X	
9) CERESI Gianfranco		X		29) RIZZUTO Angelo			
10) TINAGLIA Carmelo		X		30) CARAMANNO Angelo		X	
11) ZAMBITO Leonardo		X		31) LIMBLICI Antonio			
12) PIRRERA Salvatore				32) FIORENZA Salvatore		X	
13) ARNONE Giuseppe				33) BANDIERA Felice		X	
14) CASTRONOVO Domenico		X		34) ZARCONI Antonio			
15) BROCCIA Giovanni				35) DISTEFANO Pietro			
16) SUTERA SARDO Luigi		X		36) MINIO Salvatore			
17) MORREALE Maria		X		37) BRUCCOLERI Giacomo		X	
18) VITA Alessandro		X		38) PELLEGRINO F. Gaetano		X	
19) PITRUZZELLA Calogero				39) MORREALE Francesco			
20) MORREALE Michele				40) LOMBARDO Antonio		X	

Assegnati n. 40  
 in carica n. 40

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 22  
 Assenti n. 18

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Dott. Vitello Carmelo nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Generale Signor Dr. Giudice Felice La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: Cibella, Cararano e Rizzuto Giuseppa

Presenti n. 22

Il Vice Sindaco dà lettura della proposta dell'Amministrazione intesa ad integrare il regolamento comunale sulla tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche, stante che la delibera consiliare n. 123 dell'11/7/84 è stata annullata parzialmente relativamente agli artt. 14 e 19 e pertanto quel regolamento va completato degli articoli mancanti.

Il Presidente, rilevando che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone ai voti del Consiglio, per appello nominale, la proposta dell'Amministrazione.

Esito della votazione:

Presenti e Votanti	22
SI	22
NO	00

Il Presidente proclama l'esito della votazione

Il Consiglio

Visto il parere favorevole dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il motivato parere favorevole del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità formale del procedimento relativo alla proposta di che trattasi.

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale

DELIBERA

Approvare la proposta dell'Amministrazione relativa all'integrazione del regolamento comunale sulla tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 26 MAR. 1995 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- Con lettera n. ...., in data ....., è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (Art. 15, commi 3 e 4);
- Con lettera n. 9769, in data 27 MAR. 1995, è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
- sezione provinciale di PALESTRO (Art. 17, comma 2);

IN QUANTO:

- è soggetta al controllo per legge (art. 15, comma 1);
- ne ha fatto richiesta la stessa giunta comunale (Art. 15, comma 2);
- ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare .....  
ovvero n. .... consiglieri (Art. 15, comma 3);
- ne ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 15, comma 5).

IL SEGRETARIO GENERALE

Timbro

Dalla Residenza comunale, li .....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:


È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO .....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- dell'atto (Art. 18, comma 6);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);  
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza comunale, li .....

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE C. Vitello  
 IL SEGRETARIO GENERALE F. Giordano  
 IL CONSIGLIERE ANZIANO ...

**IMPEGNO DI SPESA**

BILANCIO 199.....

BILANCIO 199.....

Tit. .... Sez. .... Rubr. .... Cap. .... Art. ....

Tit. .... Sez. .... Rubr. .... Cap. .... Art. ....

Impegno n. .... Liquidazione n. ....

Impegno n. .... Liquidazione n. ....

OGGETTO: .....

OGGETTO: .....

Somma stanziata           £. ....  
 Variazioni                 £. ....  
 Fondo disponibile       £. ....  
 Somma deliberata       £. ....  
 Pagamenti e impegni   £. ....  
 Disponibilità           £. ....

Somma stanziata           £. ....  
 Variazioni                 £. ....  
 Fondo disponibile       £. ....  
 Somma deliberata       £. ....  
 Pagamenti e impegni   £. ....  
 Disponibilità           £. ....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA .....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno festivo 26 MAR. 1995 e per quindici giorni consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno festivo 26 MAR. 1995 e per quindici giorni consecutivi.

// ~~STUCCO SOSPENSIONE~~  
 Messo Notificatore  
**IL MESSO COMUNALE**  
 92023

// .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Spedito al CO.RE.CO. il 27 MAR. 1995 199..... Prot. N. 9746

**REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**

Sezione PA

Prot. N. .... Dec. 5732/5412 Delib. n. ....

Si restituisce significando che il Comitato nella seduta del 20/4/95 non ha per quanto di sua competenza nulla da rilevare.

IL PRESIDENTE

COMUNE DI FAVARA  
(Prov. di Agrigento)

UFFICIO \_\_\_\_\_

Inserita nella deliberazione  
n. 23 del 27.7.95

Il Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

OGGETTO: Modifiche integrazione regolamento comunale tassa occupazione  
spazi ed aree pubbliche

DESCRIZIONE

Vista la deliberazione consiliare n. 123 in data 11.7.1994, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Visto che il CORECO Sezione Centrale Palermo con decisione n. 12847/10923 del 15/9/1994, ha annullato parzialmente sopracitata deliberazione limitatamente ai seguenti artt: 14 e 19;

Attesa la necessità di dovere modificare ed integrare il Regolamento di cui trattasi, ripristinando in modo completo gli articoli annullati,

SI PROPONE

- di integrare il regolamento comunale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ripristinando i seguenti articoli, nel testo a fianco di ciascuno riportati:

- Art. 14 -

Occupazioni permanenti con balconi verande e simili.

Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

- Art. 19 - apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

a) Centro abitato £. 30.000

b) Zona limitrofa £. 20.000


c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche £. 15.000

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio di propria iniziativa, oppure su conforme indicazione del Commissario Straordinario.

Favara \_\_\_\_\_

Il Commissario Straordinario

Il Responsabile del Servizio



PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopradescritta, ai sensi dell'art.53 della Legge 8/6/1990, n.142, recepito con l'art.1, comma 1, lett.i) della L.R. 11/12/91, n.48.

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

INDICATORI

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

Metano

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

L'Istruttore Contabile

Il Resp. Dell'Ufficio Ragioneria

\_\_\_\_\_

Metano

- sotto il profilo della legittimità si esprime parere favorevole

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Metano





Allegato alla Delibera N. 123  
del 11-7-1994  
Il Segretario Generale

## REGOLAMENTO COMUNALE

Approvazione tariffa tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per l'anno 1994 nel testo che segue:

### TARIFFA

## DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art.1

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree, di pertinenza del Comune, di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.

### Art.2

#### Concessioni di occupazione

Le concessioni di occupazione di cui al precedente articolo sono subordinate all'osservanza delle disposizioni nel T.U. per la Finanza Locale e nei regolamenti di polizia locale e di edilizia, debitamente deliberati ed approvati.

Le concessioni sono sempre revocabili.

Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

### Art.3

#### Distinzione delle occupazioni

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

### Art.4

#### Graduazione della Tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree indicate dall'articolo 1 sono classificate in conformità dell'allegato A annesso alla presente deliberazione.

Art.5

TARIFFA DELLA TASSA DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno, in base alla seguente tariffa:

- suoli pubblici compresi nella 1<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A (Minima Lire 4.000 )
- suoli pubblici compresi nella 2<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A IDEM
- suoli pubblici compresi nella 3<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A IDEM
- suoli pubblici compresi nella 4<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A IDEM

Art.6

Aumento della tassa

Nei giorni di fiere, festeggiamenti e mercati, la tassa di cui all'articolo precedente è aumentata del 50%

Art.7

Riduzione della tassa

La tassa relativa alle occupazioni del suolo pubblico da parte di venditori, ambulanti e di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonché quella relativa alle occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è ridotta del 50%

Art.8

Autovetture di piazza

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.9

Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti al suolo

Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, la tariffa di cui all'art. 5 è ridotta del 50%

Art.10

Riscossione della Tassa mediante convenzione

Per le occupazioni temporanee di suolo o di spazi soprastanti e sottostanti al suolo di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è consentita la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%

#### Art.11

##### Tariffa della Tassa delle Occupazioni Permanenti del Suolo

Per le occupazioni permanenti del suolo, la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

- suoli pubblici compresi nella 1<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A (Minima Lire 54.000)
- suoli pubblici compresi nella 2<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A IDEM
- suoli pubblici compresi nella 3<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A IDEM
- suoli pubblici compresi nella 4<sup>a</sup> Categ. dell'elenco di cui all'allegato A IDEM

#### Art.12

##### Occupazione permanente di spazi soprastanti e sottostanti al suolo

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, la tariffa di cui all'articolo precedente è ridotta del 50%

#### Art.13

##### Passi Carrabili

Per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con veicoli agli edifici od ai fondi, la tassa relativa alle occupazioni è ridotta del 50%

Per passi carrabili debbono intendersi quelli costituiti generalmente da listoni di pietra, marmo ed altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle strade, per facilitare l'accesso ai fondi o alle case, occupanti spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi etc., nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per "fondi" debbono intendersi non soltanto i poderi, ma anche qualsiasi appezzamento di terreno a scopi culturali agricoli.

#### Art.14

##### Occupazioni Permanenti con balconi, verande e simili

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili, infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo di quella prevista dall'art.11 e si applica per le occupazioni di ogni piano. Sono esenti dalla tassa i balconi da superficie non superiore ai 4 metri.

#### Art.15

##### Affrancazione del Tributo

I contributi possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità.

Art.16

Occupazioni del sottosuolo stradale

Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per il trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.

Il Comune, ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, opere in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art.17

Tariffa della Tassa di Occupazione del sottosuolo

La tassa di occupazione del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa a KM Lineare: (Minimo 250.000) per strade comunali + lire 50.000 indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

a) Condutture, cavi ed impianti in genere:

di diametro inferiore a cm.20.....lire 165;

di diametro di cm.20 ed oltre.....lire 330;

b) Condutture di acqua potabile:

di diametro di cm.20 ed oltre.....lire 110;

di diametro inferiore a cm.20.....lire 55;

Qualora il comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre un contributo annuo, una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie ed un contributo annuo, in sostituzione della tassa di cui al primo comma, per la relativa occupazione, le tariffe dei due contributi sono approvate dal Ministero delle finanze, uditi la Giunta Provinciale amministrativa e la Camere di Commercio.

Art.18

Distributori di carburanti - Tassa - Tariffa

Per l'impianto e l'esercizio di distributori e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune, è dovuta la seguente tassa unica annuale:

Classe del Comune	Centro Abitato	Zona Limitrofa	Sobborghi Zone perif.	Frazioni
F	Minimo 84.000*	Minimo 54.000	Minimo 30.000	Minimo 15.000

La tassa è applicabile per i distributori di carburanti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore a tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% della misura della capacità.

La tassa è unica annuale e non è trazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.

Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso ch'essi siano di differente capacità.

Tale tassa è ammentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatoio.

Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non può superare il quarto di quella prevista dal primo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.

La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.1 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### Art.19

#### APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

Per l'impianto, l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo di pertinenza del Comune è dovuta la seguente tassa annuale:

§

Classe del Comune	Centro Abitato	Zona Limitrofa	Sobborghi e frazioni	Rimanente Territorio
E	1.84.000	54.000	30.000	15.000

Art.20

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI CON CONDUTTURE ELETTRICHE

Classe del Comune	Località	Linee		Pali e tralicci	
		Senza sostegni nel suolo Lire per Km	Con sostegni nel suolo Lire per Km	a due montanti	a quattro montanti
	Centro abitato	13.942	18.590	3	5
	Zona limitrofa	10.224	13.942	3	5
	Sobborghi e frazioni	7.436	9.295	-	-
	Rimanente territorio	4.647	6.506	3	5

La tassa è commisurata a chilometro non frazionabile.  
 Le aliquote sono ammentate del 50% per le linee con 5 o più fili.  
 Per le tensioni inferiori a 250 W e per le linee telefoniche industriali le aliquote sono ridotte alla metà.

Art.21

E S E N Z I O N I

Sono esenti dalla tassa:  
 a) i pali ed i cavi telefonici e telegrafici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni della Stato, o in servizio dello Stato, nonchè le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi, le linee destinate esclusivamente per l'illuminazione governativa e comunale, di aree pubbliche.  
 In ogni caso gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tranvie, funicolari ed ascensori, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- d) le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concesse e autorizzate, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- g) le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del T.U. 14 settembre 1931, n.1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione.
- h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario a carico ed allo scarico delle merci.
- l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati;
- m) le linee agricole di cui all'art.13 del D.R.2 ottobre 1919, n.1995, ed allo art.9 del R.D.5 settembre 1922, n.1454;
- n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte delle tranvie urbane ed interurbane e delle ferrovie concesse.

#### Art.22

#### RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

La riscossione dell'imposta si effettua al momento stesso in cui i contribuenti chiedono ed ottengono il permesso di occupare il suolo pubblico.

Con separato provvedimento sarà provveduto all'approvazione del relativo Regolamento sia nel caso che la gestione debba essere appaltata, sia nel caso ch'essa debba essere condotta in economia.

#### Art.23

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

La presente tariffa entrerà in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della CO.RE.CO. sentito il parere del Genio Civile e della Camera di Commercio, o sarà trasmessa al Ministero delle finanze per l'omologazione.

#### Art.24

Le convenzioni a tariffa ridotta, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% previsto dal D.L. n.566 del 28/12/1993 Art.1 Comma 8.

#### Art.25

Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D.14 Settembre 1931, n.1775, e successive modificazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, il Comune avrà il diritto di chiedere gli arretrati in base alla tariffa vigente alla data del 3 febbraio 1962.

#### Art.26

Per tutto quanto non previsto nella presente tariffa valgono le norme contenute nel T.U. per la finanza locale sopra richiamato.



A L L E G A T O A

E L E N C O  
RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE  
ALTRE AREE PUBBLICHE.

(Approvato con deliberazione del \_\_\_\_\_ sentita la  
Commissione edilizia, e pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri  
luoghi pubblici per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

=====

PRIMA CATEGORIA - CENTRO ABITATO

APPARTENGONO:

Piazza Cavour - Piazza Vespri - Piazza Garibaldi - Piazza Mazzini  
Piazza Capitano Vaccaro - Via Roma - Via IV Novembre  
Via Vittorio Emanuele - Via Umberto - Piazza S. Calogero -  
Viale Crispi - Piazza Comm. A. Giglia.

=====

SECONDA CATEGORIA - ZONA LIMITROFA

APPARTENGONO:

Via Belmonte - Via Margherita - Via Pirandello - Via Zanella - Via  
Ruggero Mastrangelo - Via Caporale Vullo - Via S. Calogero -  
Via Manzoni - Vicolo Macellai - Vicolo Studi - Via Colonn. Stuto -  
Via Sottotenente Callea.

=====

TERZA CATEGORIA - SOBBORGHII O FRAZIONI

APPARTENGONO:

Tutte le altre vie non comprese nella prima e seconda categoria.

=====

QUARTA CATEGORIA

Appartiene il rimanente territorio.

=====